

LEGGE FINANZIARIA 2007

(Legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Articolo 1, commi 1101 - 1201

Articolo 1, comma 1101 (Interventi a tutela dell'ambiente)

Il comma 1101 prevede che per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela dell'ambiente marino conseguenti a danni provocati dal riversamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC).

Articolo 1, comma 1102 (Disposizioni a favore del mare)

Il comma 1102 sostituisce il secondo comma dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) con un nuovo comma prevedendo che le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 12 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e siano riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività di difesa del mare dagli inquinamenti.

Articolo 1, comma 1103 (Aree naturali protette)

Il comma 1103 autorizza un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali con la dotazione di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Articolo 1, comma 1104 (Procedura per il programma di demolizione delle opere abusive)

Il comma 1104 prevede che nelle aree naturali protette l'acquisizione gratuita delle opere abusive si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di notifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e le modalità di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 1, comma 1105 (Competenze delle regioni a statuto speciale)

Il comma 1105 conferma le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui ai commi 1103 e 1104 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 1, comma 1106 (Concessioni derivazioni acque provincia di Sondrio)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per due anni, al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema, nella provincia di Sondrio le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico saranno rilasciate previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (che allo scopo si avvarrà dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).

Si ricorda che, in base al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", la materia delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico è in capo alle regioni e alle province autonome; allo Stato spettano, per tale materia, i criteri e gli indirizzi generali.

Articolo 1, comma 1107 (Personale enti parco nazionali)

Nell'ambito delle disposizioni relative alla riduzione delle dotazioni organiche per le amministrazioni pubbliche previste dalla legge finanziaria per il 2005, vengono esclusi, con il presente comma, anche gli Enti parco nazionali il cui personale è funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato; inoltre, a tale personale, è riconosciuta, nei limiti del territorio di

competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Articolo 1, commi 1108, 1109 (Gestione rifiuti solidi urbani)

Il comma 1108 stabilisce le percentuali minime di raccolta differenziata dei rifiuti urbani che dovranno essere garantite a livello di ambiti territoriali ottimali (ATO) e ciò al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani. Così, dovrà essere assicurata una percentuale di almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007, di almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009 e di almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011. La regione, previa diffida, provvede, tramite un commissario ad acta, a garantire il governo della gestione dei rifiuti in caso di inadempienza.

Articolo 1, commi 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115 (Fondo Protocollo di Kyoto e finanziamenti vari)

Il comma 1110 istituisce un fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individuerà le modalità per l'erogazione di finanziamenti della durata non superiore a 72 mesi a soggetti pubblici o privati (comma 1111).

Il comma 1112 prevede per il triennio 2007-2009 finanziamenti in via prioritaria per interventi quali:

- a) installazione di impianti di microgenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
- b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
- c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;
- d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario;
- e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
- f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

Lo stanziamento destinato al fondo di cui al comma 1110 ammonta a 200 milioni di euro all'anno per il triennio 2007-2009 con in aggiunta, in sede di prima applicazione, le risorse relative ai progetti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle emissioni di anidride carbonica previsti dalla legge 1 giugno 2002, n. 120 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997" (comma 1113).

Il comma 1114 destina le rate di rimborso dei finanziamenti concessi all'incremento delle risorse a disposizione del fondo.

Tale fondo (di cui al comma 1110) è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalità di gestione (comma 1115).

Articolo 1, comma 1116 (Tracciabilità dei rifiuti)

Relativamente all'anno 2007 è costituito un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti) e prelevata una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 1, commi 1117, 1118 (Fonti rinnovabili)

Il comma 1117 dispone che, dall'entrata in vigore della legge finanziaria, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia

elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili così come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001; sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale del 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate alle fonti energetiche rinnovabili, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma successivo.

Il comma 1118 stabilisce che, con successivi decreti ministeriali, saranno definiti i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti relativi alle fonti rinnovabili. Inoltre, il Ministro dello sviluppo economico provvede, con propri decreti, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all'entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, nonché a ridefinire l'entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili, utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 1, comma 1119 (Tracciabilità dei rifiuti)

Ai sensi del comma 1119, è fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11 comma 14 del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale". L'art. 11 comma 14 prevede che, allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis (Sardegna), nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, la regione Sardegna, dopo l'approvazione del piano energetico regionale, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 1, comma 1120 (Abrogazione di norme)

Viene prevista l'abrogazione di alcuni commi e articoli di legge. Fra questi vengono soppressi i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 17 del D.Lgs. 387/2003, che portano così ad escludere i rifiuti dalle fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili; inoltre, sono abrogate le disposizioni facenti riferimento alle fonti di energia assimilate (viene così cancellato parte del comma 3, articolo 1 della legge 10 gennaio 1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" che, definendo le fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili, elencava, fra le altre, la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore e il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali).

Articolo 1, commi 1121, 1122, 1123 (Fondo per la mobilità sostenibile)

Il comma 1121 istituisce il Fondo per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, con lo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane nonché al potenziamento del trasporto pubblico.

Le misure previste da tale fondo, individuate dal comma 1122, sono:

- a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
- b) incentivazione dell'intermodalità;
- c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;
- d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
- e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

- f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
- g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
- h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

Il comma 1123 dispone che una quota non inferiore al 5 per cento del fondo è destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”.

Articolo 1, commi 1124, 1125 (Fondo per lo sviluppo sostenibile)

Il comma 1124 istituisce il Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l'educazione e l'informazione ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.

Il comma 1125 destina al finanziamento del fondo, per il triennio 2007-2009, risorse per un importo annuo di 25 milioni di euro specificando che, con successivo decreto, saranno individuate annualmente le misure prioritarie da finanziare con il predetto fondo.

Articolo 1, commi 1126, 1127, 1128 (Piano d'azione per la sostenibilità ambientale)

Il comma 1126 autorizza la spesa di 50.000 euro per finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tale piano, sottoposto all'approvazione della CONSIP Spa, prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:

- a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
- b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
- c) riduzione della produzione di rifiuti;
- d) riduzione delle emissioni inquinanti;
- e) riduzione dei rischi ambientali.

Le categorie merceologiche coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale sono, fra le altre, arredi, materiali da costruzione, manutenzione delle strade, gestione del verde pubblico, illuminazione e riscaldamento, cancelleria, ristorazione e trasporti (comma 1127).

Il comma 1128 istituisce un apposito Comitato composto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonché dai presidenti delle regioni interessate per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma precedente.

Articolo 1, commi 1129, 1130, 1131 (Sacchi non biodegradabili)

Il comma 1129 avvia, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, in base alla normativa comunitaria, non risultino biodegradabili.

Tale programma, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano, entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria (comma 1130).

Il comma 1131 destina, per l'avvio del programma di cui ai commi precedenti, una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul “Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale” del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 1, comma 1132 (Monitoraggio delle attività relative alla difesa del suolo)

Tale comma autorizza la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo e per la piena integrazione con il

sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento.

Inoltre, le amministrazioni e gli enti territoriali dovranno trasmettere trimestralmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le informazioni riguardanti le attività di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, istituisce un Osservatorio per la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la diffusione dei dati oggetto di monitoraggio.

Articolo 1, comma 1133 e 1134 (Ministero dei beni culturali)

Vengono prorogati al 31 dicembre 2007 i contratti di lavoro (a tempo determinato) istituiti presso il Ministero dei beni culturali con la Legge Finanziaria del 2006. Il comma 404 (riduzione del personale dirigenziale delle amministrazioni dello Stato) della presente Legge Finanziaria dovrà tenere conto della recente riorganizzazione del Ministero, effettuata con la Legge 286/2006. Ricordiamo brevemente la nuova organizzazione del Ministero, che sarà articolato in sei uffici di livello dirigenziale generale nonché in un incarico dirigenziale. Anche per questo Ministero è stata istituita la figura del Segretario generale. Non è chiaro, forse volutamente, se la riduzione del personale dirigenziale coinvolgerà o escluderà il personale del personale dopo la sua riorganizzazione.

Articolo 1, comma 1135 (Finanziamenti Arcus S.p.A.)

Il comma stabilisce che anche nel 2007 saranno assegnate risorse alla Società Arcus S.p.A., per progetti mirati alla conservazione e alla fruizione dei beni culturali.

Ricordiamo che con la Legge n. 291/2003 è stata creata e finanziata dal Governo Berlusconi la società ARCUS Spa, avente ad oggetto la promozione e il sostegno dei beni culturali. Il tre per cento degli stanziamenti per le infrastrutture viene obbligatoriamente destinato a favore dei beni e delle attività culturali, in particolare musei, siti archeologici, biblioteche e archivi.

Articolo 1, comma 1136, 1137 (Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra Stato e autonomie)

Il comma 1136, istituisce, al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio, un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra Stato e autonomie. Il comma 1137 assegna al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Si tratta pertanto di una somma considerevole che sarà destinata a progetti presentati da regioni, province e comuni e che saranno cofinanziati.

Per l'attuazione concreta dei commi 1136 e 1137 è stato predisposto, in seguito ad incontri presso il ministero, un "patto per le attività culturali di spettacolo tra il ministero per i beni e le attività culturali, le regioni, le province autonome, le province ed i comuni".

Il "patto" sarà sottoscritto entro gennaio dal ministero, dalle rappresentate delle regioni, da UPI e ANCI.

Nel "patto" si stabilisce che i soggetti sopra indicati sono tenuti a collaborare al fine di sostenere il processo di armonizzazione dell'ordinamento giuridico al dettato della Costituzione in tema di valorizzazione e supporto alle attività culturali di spettacolo. Quindi, i soggetti "assumono il metodo della programmazione concertata degli interventi, allo scopo di individuare congiuntamente gli obiettivi e le azioni prioritarie da realizzare in una logica di condivisione delle responsabilità e di utilizzo ottimale delle risorse".

Nel "patto" sono definiti anche gli obiettivi che devono essere perseguiti. Tali obiettivi saranno oggetto di accordi programmatici che saranno sottoscritti dal Ministero, dalle regioni, dalle province

e dai comuni. In ciascun accordo verranno definiti gli obiettivi che i soggetti sottoscrittori intendono perseguire, le azioni prioritarie da realizzarsi, i tempi di realizzazione dei progetti, le necessità

finanziarie ai fini della loro attuazione e le modalità di compartecipazione alla spesa. Infatti il ministero provvederà al cofinanziamento degli accordi mentre gli altri soggetti sottoscrittori concorreranno al finanziamento con le risorse previste nei rispettivi bilanci.

Articolo 1, comma 1138 (Finanziamento per interventi di tutela)

Con questo comma vengono assegnati al Ministero dei beni culturali 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, e 2009, destinati alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio. Gli interventi verranno stabiliti ogni anno dal Ministro tramite Decreto, sentito il Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici.

Articolo 1, comma 1139 (Finanziamento al Comune di Stazzema)

Il Governo stanziava 50 mila euro per il triennio 2007-2009 destinati al Comune di Stazzema (Lucca), dove ha sede il "Parco nazionale della Pace" istituito con la Legge 381/2000 dall'allora Governo di Sinistra.

Questo finanziamento rappresenta un altro indicatore del comportamento di questo Governo relativamente alla gestione dei fondi pubblici: pur di assecondare iniziative targate politicamente ma di fatto inutili, non si esita ad utilizzare il denaro del contribuente.

Articolo 1, comma 1140 (Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche)

Il comma assegna 20 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, istituito con il Decreto Legislativo 28/2004. Lo stanziamento è finalizzato ad interventi di sostegno ad istituzioni, grandi eventi di carattere culturale e ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. Gli interventi verranno stabiliti annualmente dal Ministro, mediante Decreto. Ci impegnamo a vigilare affinché i finanziamenti vengano destinati esclusivamente a settori o istituzioni effettivamente bisognosi di sostegno, e non ai soliti settori culturali e dello spettacolo che da sempre vengono aiutati con denaro pubblico solo perché "amici degli amici".

Articolo 1, comma 1141 (Editoria per ipovedenti o non vedenti)

Per l'anno 2007 vengono aumentati di 10 milioni di euro i contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l'istituzione del fondo a favore dell'editoria per ipovedenti o non vedenti di cui alla Legge 291/2003. Destinatari del provvedimento saranno anche le case editrici che forniranno servizi mirati alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte di ipovedenti o non vedenti. Anche in questo caso, pur condividendo uno stanziamento di questo tipo a favore del fondo creato dall'allora Governo di centrodestra, cercheremo di verificare che i fondi siano destinati a chi effettivamente lo merita.

Articolo 1, comma 1142 (Finanziamento per interventi vari)

Viene autorizzata una spesa di 79 milioni di euro per il 2007 e di 87 milioni per il 2008, per fare in modo che il Ministero dei beni culturali possa far fronte ad eventuali emergenze riguardanti i beni culturali e paesaggistici. La cifra è anche destinata alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologicomonumentale, oltre al restauro e alla valorizzazione di beni culturali e paesaggistici. Anche in questo caso sarà il Ministro, con apposito Decreto annuale, a stabilire i progetti finanziabili e le modalità di intervento. Non serve precisare che il Ministro dei beni culturali sarà considerato da noi un "sorvegliato speciale", data la grande libertà che gli viene concessa nella gestione e distribuzione dei fondi pubblici.

Articolo 1, comma 1143 (Risorse giacenti non impegnate)

Le somme giacenti nelle contabilità speciali dei Capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero dei beni culturali, se non sono impegnate mediante obbligazioni perfezionate entro il 30 novembre 2006, vengono riprogrammate con Decreto ministeriale nell'ambito dell'aggiornamento del piano

dell'assegnazione dei fondi. Tali somme potranno essere trasferite da una contabilità speciale ad un'altra, per l'attuazione dei nuovi interventi della riprogrammazione, "ove possibile nell'ambito della stessa Regione". L'ammontare delle somme giacenti non impegnate dovrà essere comunicato entro il 30 gennaio 2007 dai Capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero. Non vorremmo che, quando si parla di mantenimento delle risorse all'interno della stessa Regione, quel "ove possibile" non voglia rappresentare una scappatoia per poter sottrarre tranquillamente fondi alle Regioni Padane, destinandoli altrove.

Articolo 1, comma 1144 (Museo nazionale della Shoah)

Viene modificato il nome del "Museo nazionale della Shoah" in "Museo nazionale dell'ebraismo nazionale e della Shoah", con sede in Ferrara. Tra i compiti principali del Museo non è più previsto quello di raccogliere ed esporre le testimonianze sulla Shoah e sulla deportazione degli ebrei italiani, mentre viene introdotto quello di far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo in Italia. Una sezione del Museo sarà dedicata alle testimonianze delle persecuzioni razziali e della Shoah in Italia. Viene inoltre introdotta, tra le finalità del Museo, quella di promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, convegni, incontri nazionali ed internazionali, mostre permanenti e spettacoli "sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse".

Sinceramente, non capiamo il motivo per cui si è voluta modificare una Legge così importante e completa quale quella dell'istituzione del Museo nazionale della Shoah, voluta dal Governo Berlusconi, a meno che non si voglia mettere il cappello" su una iniziativa altrui, cercando addirittura di usarla a proprio uso e consumo (politico) mediante l'introduzione di nuovi termini e finalità.

Articolo 1, comma 1145 (Istituti di alta formazione e specializzazione musicale ed artistica)

Il comma destina 20 milioni di euro per il 2007 alle istituzioni di alta formazione e specializzazione musicale ed artistica (accademie di belle arti, accademie nazionali di danza, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati, accademie nazionali di arte drammatica, ecc.) di cui alla Legge 508/1999.

Di questo stanziamento, 10 milioni di euro verranno destinati a ristrutturazione e restauro mentre gli altri 10 milioni saranno utilizzati per il funzionamento amministrativo e didattico.

Articolo 1, comma 1146 (Accademia nazionale di Santa Cecilia)

Vengono stanziati ulteriori 1,5 milioni di euro annui, per il triennio 2007-2009, a favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia che ha sede a Roma. In pratica viene prorogata la Legge 98/2004, che prevedeva lo stesso stanziamento per gli anni 2004, 2005 e 2006.

Articolo 1, comma 1147 (Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo)

Il comma abroga alcuni articoli di leggi e decreti precedenti, di cui il più recente risale al 2005, con l'obiettivo dichiarato di razionalizzare la spesa in materia di spettacolo. In sintesi, vengono a cessare le sovvenzioni agli enti che svolgono concorsi di composizione ed esecuzione musicale, stagioni liriche sperimentali, rassegne musicali, corsi di avviamento e perfezionamento professionale. Viene abrogato il fondo destinato alla diffusione e all'incremento della cultura musicale, e sono anche previsti corposi tagli ai parchi di divertimento.

Il passato Governo Berlusconi è stato costantemente tenuto sotto scacco dall'illuminato mondo della cultura progressista, con l'accusa (mai provata) di aver penalizzato enormemente il settore dello spettacolo attraverso una continua diminuzione di risorse economiche ad esso destinate. Adesso siamo veramente curiosi di verificare, dopo i tagli a musica e spettacolo operati da questa Finanziaria, quali saranno le risposte da parte degli stessi progressisti di cui sopra.

Articolo 1, comma 1148 (Contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche)

Il comma modifica le modalità di destinazione delle risorse al Fondo unico per lo spettacolo,

stabilite dal Decreto Legislativo 367/1996. Per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, i contributi statali a loro destinati (dal FUS) verranno determinati con Decreto del Ministero dei beni culturali sulla base di “elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese”. Verificheremo presto come si intenderà valutare la produzione dal punto di vista qualitativo, anche se nutriamo qualche sospetto su quali saranno i requisiti ideologici necessari per essere considerati meritevoli di attenzione da parte del Ministero.

Articolo 1, comma 1149 (Proroga stanziamenti Cipe)

Vengono prorogati per gli anni 2008 e 2009 gli stanziamenti operati dal Cipe nella Finanziaria 2005 destinati all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, entrambi con sede a Napoli.

Articolo 1, comma 1150 (Restituzione somme erogate al settore cinematografico)

Il comma si occupa delle modalità per la restituzione delle somme erogate (entro il 31 dicembre 2006) dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico. Per estinguere il debito, le nuove modalità prevedono anche l'attribuzione della totalità dei diritti del film all'impresa o al Ministero dei Beni culturali, per conto dello Stato.

Articolo 1, comma 1151 (Finanziamenti al settore cinematografico)

Sempre per quanto riguarda i finanziamenti statali al settore cinematografico, il Decreto Legislativo 28/2004 viene modificato in maniera da sostituire il termine “finanziamenti” con “sostegno” e “contributi”. Inoltre, nello stesso Decreto vengono inserite nuove modalità di finanziamento riguardanti i cortometraggi di interessi culturale, le sceneggiature di particolare rilievo culturale o sociale, con “cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro”, che provvederanno ad attribuire premi ai meritevoli. Queste modifiche ci appaiono un triste passo indietro rispetto ai provvedimenti in materia emanati dall'ex Ministro Urbani nella precedente legislatura. Tali norme avevano finalmente messo un po' d'ordine nel settore degli aiuti al settore cinematografico, da sempre “cannibalizzato” da autori ideologicamente vicini al mondo della Sinistra.

Questa Legge Finanziaria sembra dunque tornare ai vecchi sistemi di finanziamento pubblico nei confronti dello spettacolo; esiste secondo noi il rischio di bloccare la crescita dell'industria cinematografica nazionale, favorendo, contemporaneamente l'approccio ai finanziamenti statali di tipo assistenzialistico.

Articolo 1, comma 1152 (Viabilità secondaria in Sicilia e Calabria)

Il comma 1152 destina a interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia e in Calabria - non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa rispettivamente 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e detta i criteri per la ripartizione di tali risorse.

Articolo 1, comma 1153 (Realizzazione di opere viarie nel Veneto)

Il comma 1153 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di opere viarie del Veneto.

Articolo 1, comma 1154 (Finanziamento piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata)

Il comma 1154 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Tale comma tuttavia è del tutto vago circa le modalità di definizione di tale piano e si limita a rinviare ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità di applicazione e di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 1, comma 1155 (Opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria)

Il comma 1155 apporta modifiche ai commi 92-93 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, relativi al trasferimento delle risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del Ponte sullo stretto. In particolare con la modifica del comma 92 si prevede che tali risorse non siano più destinate ad un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture, bensì a due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente, denominati rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria". Con la modifica del comma 93, viene modificato il soggetto competente all'emanazione del decreto per la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse destinate a interventi in materia ambientale: mentre prima era il Ministro delle infrastrutture, di concerto col Ministro dell'ambiente e dell'economia, ora si prevede che sia il Ministro dell'ambiente con il concerto del solo Ministro dell'economia.

Articolo 1, commi 1156 - 1159 (Rifinanziamento del Fondo per l'occupazione e sgravi contributivi per assunzioni di lavoratori in esubero in caso di cessione d'impresa)

Il comma 1156 prevede una serie di rifinanziamenti del Fondo per l'occupazione:

- entro tre mesi della data di entrata in vigore della legge finanziaria con decreto del Ministro del lavoro viene costituita una **cabina di regia nazionale** di coordinamento per l'emersione dal lavoro nero e per la promozione dell'occupazione regolare e per la valorizzazione dei CLES (comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso). Inoltre entro sei mesi dall'entrata in vigore della finanziaria con decreto del Ministro del lavoro viene istituito il FELI (Fondo per l'emersione del lavoro irregolare) per il finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino processi di emersione; a tal fine vengono stanziati, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 10 milioni di euro;

- in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, può essere concessa la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e la mobilità ai dipendenti delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Vengono inoltre stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a sostegno dei programmi di riqualificazione professionale ed il **reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto**, che hanno prestato la loro opera presso aziende interessate da situazioni di crisi;

- viene stanziato 1 milione di euro per l'anno 2007 per rifinanziamento delle attività socialmente utili (ASU).

Il comma 1157, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, prevede sgravi contributivi (versamento dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti e beneficio del 50% dell'indennità di mobilità spettante al lavoratore), nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro ed in via sperimentale per l'anno 2007, ai datori di lavoro, che assumono lavoratori di aziende interessate da processi di vendita o cessione di rami d'azienda, nell'ambito di procedure concorsuali in corso.

Il comma 1158 prevede invece che per le cessioni dei rami d'azienda intervenute nel 2007, dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria, sia un decreto interministeriale (lavoro, economia) sulla base di apposito accordo stipulato in sede governativa con le parti sociali, a disporre agevolazioni contributive, che si applicano a decorrere dalla data di effettiva cessione dell'azienda o ramo d'azienda, a favore dei datori di lavoro, che assumono lavoratori di queste aziende.

Il comma 1159 dispone che all'assegnazione delle risorse finanziarie per il Fondo per l'occupazione, di cui al comma 1156, si provvede con decreto interministeriale (lavoro, economia).

Articolo 1, commi 1160 - 1161 (Accordo di solidarietà tra generazioni)

Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro, viene istituito l'**accordo di solidarietà tra generazioni**. In base a questo accordo è possibile trasformare, su base volontaria, i contratti di lavoro dei dipendenti con più di 55 anni, in contratti di lavoro a tempo parziale e procedere a nuove assunzioni part-time per il corrispondente orario ridotto di giovani con meno di 25 anni, o meno 29

anni se laureati.

Le modalità ed i contenuti dell'accordo di solidarietà sono rimesse ad un apposito decreto interministeriale (lavoro, economia), nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Articolo 1, commi 1162 - 1163

Viene stabilito il finanziamento di 37 milioni di euro per l'anno 2007 e 42 milioni per l'anno 2008 del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili presso il Ministero del lavoro.

Viene inoltre stabilito il finanziamento delle attività di formazione professionale per un ammontare di 23 milioni di euro per l'anno 2007.

Articolo 1, comma 1164

Il comma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2008 i cittadini rimpatriati dall'Albania possono ottenere, con domanda diretta all'INPS, la ricostruzione dei periodi lavorativi svolti in Albania dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Le relative modalità attuative sono rimesse ad apposito decreto interministeriale (lavoro ed economia) da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria.

Articolo 1, comma 1165 (rifiinanziamento delle attività previste per l'implementazione dei Servizi per l'impiego - SPI)

Viene autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per il 2007 e di 51.645.690 per l'anno 2008, da attingere dal Fondo per l'occupazione per implementare i Servizi per l'impiego.

Articolo 1, comma 1166 (Proroga, in deroga, delle convenzioni per le ASU: attività socialmente utili)

In deroga alla legislazione vigente, viene prevista una proroga per tutto il 2007 delle convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro con gli enti locali per l'esercizio di attività socialmente utili.

Spesa 35 milioni di euro più altri 15 milioni per finanziare politiche attive del lavoro per i lavoratori impiegati in ASU.

Articolo 1, comma 1167 (Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria)

Per tutto il 2007 la disoccupazione ordinaria (esclusi i lavoratori agricoli) rimane confermata nella seguente misura:

durata: 7 mesi per i disoccupati con meno di 50 anni di età;

10 mesi per i disoccupati con 50 anni o più di 50 anni di età.

importo dell'indennità:

- nei primi 6 mesi viene corrisposta un'indennità pari al 50% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro;

- nei successivi 3 mesi un'indennità pari al 40%;

- nell'ultimo mese un'indennità pari al 30%.

Resta inoltre confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di disoccupazione ordinaria nel limite massimo di 6 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni di età; e di nove mesi per i lavoratori con 50 anni o più di età.

Articolo 1, commi 1168 - 1171 (Disposizioni in materia di comunicazione di dati e informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva)

Per combattere il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, è esteso anche alle Camere di Commercio l'obbligo di fornitura dei dati agli enti previdenziali, previsti dalla legge a carico delle aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di fornitura di energia elettrica o di fornitura di servizi telefonici (comma 1168).

I dati, di cui al comma 1168, sono messi a disposizione del Ministero del lavoro (comma 1169).

Per raccogliere i dati, di cui a precedenti commi, e per la realizzazione di una banca dati telematica,

il Ministero del lavoro si può avvalere, con apposite convenzioni, del personale e degli strumenti dell'INPS e dell'INAIL (comma 1170).

Il Ministero del lavoro, in possesso dei dati personali e identificativi, acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è responsabile del trattamento di tali dati ai sensi dell'art. 28 del T.u. sulla privacy (comma 1171).

Articolo 1, comma 1172 (Obbligo di versamento da parte dei datori di lavoro agricolo delle trattenute effettuate ai lavoratori)

Il comma estende anche al settore agricolo la fattispecie di reato conseguente ad appropriazione indebita ai casi di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei propri dipendenti.

Articolo 1, comma 1173 -1174 (Istituzione indici di congruità)

Per il contrasto all'evasione contributiva, vengono introdotti gli **indici di congruità**, intesi a valutare se il rapporto tra qualità dei beni e servizi offerti e la quantità delle ore lavoro sia congruo rispetto alle risorse impiegate. Entro il 30 giugno 2007, il Ministro del lavoro procede in via sperimentale, con uno o più decreti, all'individuazione degli indici di congruità per alcuni settori economici ed alcune categorie di impresa nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi e agevolazioni contributive e in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

Articolo 1, comma 1175 - 1176 (Documento unico di regolarità contributiva: DURC)

Dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**). Un decreto del Ministro del Lavoro (da emanarsi entro il 31 marzo 2007) dovrà definire le modalità di rilascio, i contenuti analitici del DURC, nonché le tipologie delle irregolarità di natura previdenziale, antinfortunistica non ostante al rilascio del DURC.

Articolo 1, comma 1177 - 1179 (Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria)

Sono quintuplicate le sanzioni amministrative per le violazioni delle norme in materia di lavoro e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ad eccezione dell'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri matricola e paga, che è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione di questa norma andranno ad integrare, dall'anno 2007, la dotazione del Fondo per l'occupazione.

Articolo 1, comma 1180- 1185 (Comunicazioni agli uffici competenti relative ai rapporti di lavoro)

I commi in esame recano modifiche ad alcuni aspetti della disciplina relativa alle comunicazioni agli uffici competenti relative al rapporto di lavoro.

Viene esteso a **tutti i datori di lavoro** (compresi quelli del settore agricolo) l'obbligo della **comunicazione preventiva** (è valida anche la comunicazione in via telematica) dell'assunzione dei lavoratori. Con altre parole: l'assunzione del lavoratore deve essere comunicata il giorno prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, come già avviene per il settore dell'edilizia.

Le Agenzie di lavoro invece devono comunicare l'assunzione del lavoratore entro il giorno 20 del mese successivo a quello dell'assunzione.

Un'eccezione è prevista in caso di urgenze connesse a esigenze produttive. In questo caso la comunicazione potrà essere effettuata entro 5 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica al Centro per l'impiego, mediante comunicazione avente data certa, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore del lavoro.

Articolo 1, comma 1186 (Finanziamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza sul

lavoro)

La lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del Testo Unico Inail destina le somme riscosse, derivanti dalle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro, allo sviluppo e al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale.

Questo comma della finanziaria aggiunge che tali risorse servono anche per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 1, comma 1187 (Istituzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

Si prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie.

Articolo 1, comma 1188 (Proroga dello stanziamento di somme per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio di apprendistato)

Il comma rfinanzia le attività di formazione per i lavoratori con il contratto di apprendistato fino a tutto il 2007 con ulteriori 100 milioni di euro.

Articolo 1, comma 1189 (mobilità lunga)

Il comma concede la mobilità lunga a 6.000 lavoratori dipendenti da imprese o gruppi di imprese, i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame da parte del Ministero del lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007.

La mobilità lunga consiste nella proroga dell'indennità di mobilità oltre i termini della sua naturale scadenza e fino al momento in cui il lavoratore consegue il diritto alla pensione (di anzianità o di vecchiaia).

In base a questa disposizione i lavoratori possono conseguire il diritto alla pensione di anzianità, in deroga alla riforma Maroni, con i requisiti previsti dalla riforma Prodi del 1997; mentre per quanto riguarda la pensione di vecchiaia valgono i limiti previsti dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e tabella A allegata alla legge n. 502/1992 (riforma Amato).

Le imprese interessate alla normativa, oltre alla FIAT; sono le imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le imprese ed i gruppi di imprese, interessate alle disposizioni in esame, devono presentare apposita

domanda al Ministero del lavoro entro il 31 marzo 2007.

Articolo 1, comma 1190 (Casse in deroga, ossia proroga di ammortizzatori sociali)

Si tratta della proroga al 31 dicembre 2007 degli ammortizzatori sociali (CIGS, mobilità e disoccupazione speciale) per le aziende, siano esse industriali od artigiane, con meno di 15 dipendenti, ubicate in aree di crisi. Nei limiti di spesa di 460 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, il Ministro del lavoro può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi di gestione di crisi occupazionali.

Articolo 1, comma 1991 Trattamento di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti)

Ai lavoratori portuali, che prestano lavoro temporaneo nei porti, viene concessa una indennità pari al trattamento massimo di cassa integrazione straordinaria (CIGS), nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, nel limite di spesa di 12 milioni di euro, da attingere dal Fondo per l'occupazione nell'ambito del limite di spesa riferita agli ammortizzatori sociali. La determinazione dei criteri di attuazione verrà definita con decreto interministeriale (trasporti e lavoro).

Articolo 1, commi 1992 - 1201 (Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro nero)

Questi commi riguardano i lavoratori che non figurano nelle scritture obbligatorie dell'imprenditore. Cioè che lavorano in nero.

Entro il 30 settembre 2007, i datori di lavoro potranno regolarizzare i rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, presentando apposita istanza nelle sedi INPS territorialmente competenti (comma 1992).

I periodi oggetto di regolarizzazione non potranno essere superiori ai **5 anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza**.

All'istanza dovrà essere allegato l'accordo sindacale aziendale o territoriale, disciplinante la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e gli atti di conciliazione individuale, sottoscritti dai lavoratori interessati, relativamente ai diritti di natura retributiva e di natura risarcitoria (commi 1993 e 1994).

Ai periodi di mancata contribuzione, antecedenti al periodo di regolarizzazione (i 5 anni) si applica il termine di prescrizione quinquennale (comma 1195).

Per la regolarizzazione contributiva e assicurativa dei 5 anni, il datore di lavoro deve provvedere con il versamento di una **somma pari a due terzi** di quanto dovuto alle diverse gestioni assicurative

relative ai lavoratori dipendenti. Di questa somma un quinto va versata contestualmente alla presentazione dell'istanza; la parte restante va versata in successive **sessanta rate mensili** di pari importo senza interessi.

La misura della pensione per questi periodi regolarizzati è determinata in base ai contributi effettivamente versati (comma 1196).

Il versamento della somma per la regolarizzazione contributiva comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia contributiva ed assicurativa (comma 1197).

Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione sono sospese per un anno le ispezioni e le verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza (1198).

Le agevolazioni contributive sono temporaneamente sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori (comma 1199).

La concessione di tali agevolazioni resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per almeno due anni dalla data di regolarizzazione del rapporto di lavoro, salvo ipotesi di dimissioni o licenziamento per giusta causa (comma 1200).

Competenti ad accogliere le istanze di regolarizzazione, presentate all'INPS sono i direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali. L'istruttoria delle istanze può essere completata attraverso la richiesta di integrazione della documentazione prodotta (comma 1201).